CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, TOFANI

Norme per la unicità dei concorsi pubblici

Presentata l'11 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Malgrado il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, preveda espressamente il criterio della unicità dei concorsi per l'accesso e la progressione del personale nei pubblici uffici per identiche qualifiche e professionalità, tale criterio è stato in effetti regolarmente disatteso.

Ciò comporta un evidente dispendio di risorse per la pubblica amministrazione, che deve affrontare spese più che ingenti per l'organizzazione di concorsi in numero assolutamente spropositato (commissioni di concorso, personale, locali, eccetera).

Alle aumentate spese della pubblica amministrazione, si aggiungono oneri parimenti moltiplicati per migliaia e migliaia di concorrenti, costretti a sostenere una miriade di prove invece dell'unica prevista dalla legge per identiche qualifiche e professionalità.

Tali spese, certamente non indifferenti (ci si riferisce, in particolare, ai costi del viaggio e del soggiorno per quanti non risiedano nella sede del concorso), costituiscono un danno rilevante e non giustificato, soprattutto tenuto conto del fatto che ad affrontare tali spese sono prevalentemente cittadini che non hanno ancora trovato un posto di lavoro e privi di redditi propri.

La presente proposta di legge si ripromette di ovviare ai su ricordati inconvenienti, invero particolarmente gravosi sia per le finanze dello Stato che per quelle dei concorrenti.

È previsto, inoltre che, sempre alla luce di quanto contemplato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 il criterio della unicità dei concorsi possa essere esteso, previ necessari accorgimenti, anche alle amministrazioni pubbliche non tenute a reclutare il proprio personale attraverso l'utilizzazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici (regioni, enti locali, unità sanitarie locali, eccetera).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I procedimenti di selezione per l'accesso e la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei criteri fondamentali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, garantendo la unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità, anche se di amministrazioni ed enti diversi, con le eccezioni previste per le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali amministrazioni possono essere autorizzate allo svolgimento diretto dei concorsi secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993.

ART. 2.

1. Le graduatorie dei concorsi unici restano in vigore per un periodo di due anni dalla data della loro registrazione presso la Corte dei conti.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a bandire concorsi unici con cadenza biennale ed a garantire che le graduatorie dei nuovi concorsi entrino in vigore il giorno successivo alla scadenza delle graduatorie precedenti.

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di consentire che le

amministrazioni pubbliche non obbligate a reclutare il proprio personale mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, possano, previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, bandire concorsi unici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3242
Lire 500